

COMUNE DI POMARANACE

Provincia di Pisa

C.F. 00347520504

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E
VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA DEL
COMUNE DI POMARANACE - CIG: 777426024E CPV:
92521000-9**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove (2019) e di questo il giorno() del mese di (01)
nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Pomarance, sito in Piazza Sant'Anna n. 1, nel
Palazzo Comunale;=====

Avanti a me Avv. Antonella Facchielli, nata a Roma il 05/06/1965, Segretario Generale
del Comune suddetto, autorizzata a rogare contratti nell'interesse dell'Amministrazione
da cui dipende, ai sensi dell'art. 97, IV comma del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù del
provvedimento sindacale n. 8 del 18/05/2012, si sono personalmente
costituiti:=====

1) il Comune di Pomarance (Provincia di Pisa), con sede in Pomarance (Pi), Piazza
Sant'Anna n. 1, codice fiscale 00347520504, in questo atto rappresentato da: Eleonora
Burchianti, nata a Pomarance (Pi) il 09/05/1958, nella sua qualità di Direttore del
Settore, settore cui afferisce la concessione di servizio oggetto del presente contratto,
dipendente del Comune di Pomarance domiciliato/a per la carica presso il Comune, la
quale, dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto del Comune di
Pomarance e non altrimenti, che nel contesto dell'atto verrà chiamato "Comune" e si
costituisce in questo atto e lo stipula in forza dei poteri che le derivano giusto
provvedimento del Sindaco n. 21 del 31/12/2018, in atti.=====

2)(Società contraente, in seguito per brevità indicata come "Società")
con sede legale in, Via, n., codice fiscale e partita IVA,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Di, rappresentata dal Sig.
....., nato a J.....il domiciliato per il presente atto presso la sede della
Società nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa concessionaria in forma
singola

(ovvero, alternativamente, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo costituito tra essa stessa e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA

2-

3-

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concessionario"; per la sottoscrizione del presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa, nella sua qualità di legale rappresentante come risulta nell' **apposita visura** conservata agli atti dell'Ufficio.

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo

PREMESSO

CHE:

- con delibera di Consiglio n. 3 del 21/01/2019 sono state approvate le integrazioni al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni anno 2019;
- con delibera di Consiglio n. 4 del 21/01/2019 è stata approvata la relazione di cui all'art. 34, comma 20, D.L.179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune;
- con delibera di Giunta n. 10 del 21/01/2019 sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune di Pomarance;
- con determina n. 18 del 23/01/2019, è stata approvata la Relazione tecnico illustrativa, il Capitolato speciale, i criteri di valutazione dell'offerta, l'avviso di manifestazione di interesse con relativa modulistica del progetto di concessione del servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 228.389,91 oltre IVA

stabilendo altresì di affidare la concessione stessa mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii;

- con Verbale redatto in data 7.2.2019 depositato in atti si è proceduto ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato correttamente interesse alla partecipazione all'avviso;
- con determina n. _____ del _____ è stata approvata la documentazione di gara da inviare agli operatori che hanno manifestato interesse per l'affidamento in concessione della gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune di Pomarance;
- con verbale del _____ recepito con determina n. _____ in data _____ sono state verificate le condizioni di partecipazione
- con verbale del _____ è stata formulata la proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto a favore dell'impresa _____ per un importo di € _____ più I.V.A.;
- con determina n. _____ si è provveduto ad approvare il suddetto verbale e a proporre l'aggiudicazione all'operatore economico _____ ;
- con determina n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione di servizio in oggetto;
- si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data _____;
- è stato assegnato alla concessione in oggetto il codice CIG 777426024E, che deve essere riportato in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, nonché da eventuali subconcessionari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che il concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e), del citato decreto;

(per importi superiori ad € 150.000,00)

oppure

visto l'importo del presente atto non è stato necessario provvedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 83, comma 2, lettera e), del citato decreto;

(per importi inferiori ad € 150.000,00);

si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente atto;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Signor/La Signora____nella sua qualità e rappresentanza come sopra specificato, stipula con l'impresa____, che come sopra rappresentata accetta, il presente contratto di concessione del servizio indicato in premessa e meglio descritto e specificato nel Capitolato Speciale, comprendente la gestione e valorizzazione dei luoghi della cultura del Comune di Pomarance così definiti:

- Casa Bicocchi, Via Roncalli, Pomarance;
- Mostra Permanente Guerrieri e Artigiani, Via Roncalli, Pomarance;
- Rocca Sillana, Frazione S. Dalmazio, Pomarance;
- Torrino e Fornaci, Vicolo dei Frantoi, Pomarance;
- Teatro dei Coraggiosi, Via Gramsci e Teatro de Larderel, Via Roncalli, Pomarance.
- Museo della Geotermia di Larderello (di cui il Comune di Pomarance è comodatario)

Il Signor _____ in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresa _____ elegge domicilio legale presso _____ in _____ via _____ dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3 – DURATA E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene stabilita in anni due decorrenti dal _____ al _____.

Il Comune, alla scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto nella misura strettamente necessaria, per un periodo comunque non eccedente il 30/09/2021 alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.

L'eventuale decisione di prorogare o meno il contratto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

A fronte della concessione del servizio in oggetto il Comune di Pomarance corrisponderà un contributo annuo pari a € _____ e che sarà corrisposto trimestralmente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stese condizioni previste nel contratto originario.

Inoltre, in caso sorga l'esigenza di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, la stazione appaltante si riserva di verificare che sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera b

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato Speciale, limitatamente a quanto qui non disciplinato.

Art. 5 - CAPITOLATO SPECIALE

Il servizio viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 6 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le modifiche alla concessione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario della gestione può comportare la revisione della concessione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Art. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sarà proceduto all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipulazione, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice. Trascorso tale termine sarà applicata una penale ai sensi dell'articolo 14 del csa.

Art. 8 - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI

Il concessionario dovrà eseguire tutte le prestazioni previste secondo modi e termini stabiliti dal Capitolato Speciale per l'esecuzione delle stesse.

Le inadempienze comporteranno l'applicazione di penalità nella misura del 0,3X1000 dell'importo contrattuale per ogni singola irregolarità accertata nell'esecuzione del servizio.

Per inadempienze sono da intendersi quelle che comportano il mancato rispetto delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente capitolato e degli altri documenti di riferimento, oltre al mancato rispetto, anche con riferimento alla sola ed esclusiva

tempistica, delle leggi vigenti in materia di assicurazione del personale e di pagamento di imposte e tasse nulla escluso od eccettuato.

Si specifica ed evidenzia che l'applicazione delle penali avverrà anche nell'ipotesi in cui la stessa non sia espressamente prevista purché, come sopra detto, si rientri in una delle casistiche ed ipotesi di cui al comma precedente.

Il Responsabile dell'esecuzione del servizio provvederà a contestare le riscontrate inadempienze a mezzo PEC; nella stessa nota sarà comunicato l'ammontare delle penali determinate e poste a carico del concessionario. Quest'ultimo potrà formulare le eventuali controdeduzioni scritte entro giorni 5 (cinque) dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione; in mancanza di valide controdeduzioni o scaduto tale termine, il Comune procederà all'applicazione delle previste sanzioni senza alcuna ulteriore comunicazione da parte di questo Ente.

L'ammontare delle penali sarà detratto dal contributo dovuto al il concessionario.

Art. 9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, compreso quello di comunicare al Comune di Pomarance, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto devono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel quale deve esser riportato il codice CIG assegnato al lotto oggetto di aggiudicazione e precisamente: _____

Il Concessionario si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti con subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella concessione in oggetto apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre a comunicare immediatamente al Comune di Pomarance e alla Prefettura di Pisa la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità e a trasmettere allo stesso Comune di Pomarance copia del contratto sottoscritto.

Art. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo al concessionario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commessa nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che il concessionario ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che il Concessionario ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di___, competente per il territorio nel quale il concessionario ha la sede legale, in data_____protocollo___, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 11 – TARIFFE

Gli importi dei biglietti per l'accesso ai luoghi della cultura ad eccezione del Torrino e delle Fornaci, sono quelli stabiliti dal Capitolato (articolo 6) e non possono subire modifiche per l'intera durata della concessione.

Le tariffe derivanti dalla concessione in oggetto saranno introitate dal concessionario.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa concessionaria è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa concessionaria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa concessionaria, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa concessionaria è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa concessionaria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa concessionaria è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

L'Impresa concessionaria è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti a _____
vigente al momento della firma del presente contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa concessionaria e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato

avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa concessionaria è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 13 - SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso ai sensi dell'articolo 17 della lettera d'invito.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 il concessionario si impegna, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, ad assumere ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, qualora accettino, gli addetti dei concessionari cessanti che ne abbiano il diritto e ad applicare, nei confronti dei medesimi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle loro applicate al momento del subentro e, comunque, non inferiori al C.C.N.L. applicato per i propri dipendenti. Il passaggio dovrà avvenire senza periodo di prova e dovrà essere riconosciuta l'anzianità di servizio.

Art. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del d. Lgs. n. 50/2016, ai servizi di cui al presente atto in materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 174 del Codice Contratti e le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del medesimo decreto.

Si dà atto che in sede di offerta il Concessionario ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....

-.....

Art. 16 - COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a completo carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili comunali e agli impianti oggetto di concessione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando il Comune da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

Il concessionario è obbligato a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile contro terzi, con il massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro idonea a tenere indenne l'Ente di ogni e qualsivoglia danno causato dal concessionario a persone o cose nell'espletamento delle prestazioni e nell'attività oggetto della concessione, anche per fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 c.c.

Nella polizza il Comune dovrà risultare tra gli assicurati. La polizza di cui sopra dovrà contenere una clausola di vincolo in favore del concedente, per tutta la durata della concessione, del seguente tenore: "In relazione alla concessione rilasciata in data _____ tra il Comune di Pomarance e _____ in qualità di concessionario del servizio, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a notificare tempestivamente al Comune di Pomarance, a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, nonché il mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dal Comune stesso;
- 3) a non apportare alla presente polizza variazioni sostanziali se non con il consenso scritto del Comune di Pomarance e a notificare allo stesso tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;
- 4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della concessione.

La polizza dovrà altresì contenere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente, suoi amministratori e dipendenti.

Qualora il concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Pomarance.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

E', altresì, a carico del concessionario l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione è stata prestata, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fideiussoria n. ____ dell'importo di € _____ *(da inserire se prodotta la certificazione)* cifra corrispondente al_% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa _____ ha presentato la certificazione _____ ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. L.gs. 50 del 18/04/2016 valida dal _____ fino al ___ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune;

In caso di escussione della cauzione per inadempienze del concessionario, la stessa dovrà essere reintegrata per una somma pari all'importo escusso.

La polizza fideiussoria dovrà contenere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall'art. 1945 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza del contratto di concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 19 – RECESSO, REVOCA E RISOLUZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Salvo quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del D. lgs. 50/2016, il Comune è esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Il concessionario può richiedere la risoluzione dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.

Il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre della somma depositata a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- il ripetersi di violazioni inerenti la corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contratti collettivi di lavoro.
- il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora si protragga per oltre 30 gg dalla data del verbale di avvio.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa concessionaria del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Pomarance, approvato con deliberazione Giunta comunale n. _____ del _____, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Art. 20 –Recesso e revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, il Comune può recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

Il concessionario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi, qualora il Comune intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Salvo quanto previsto dall'art. 109 comma 1 del D. lgs. 50/2016, il Comune è esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

Il concessionario può richiedere la risoluzione dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile.

Il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale di Pisa.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il concessionario si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per

l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. Il concessionario si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 23 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice del contratto senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Pomarance con eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 lettera C2 della lettera d'invito.

Art. 24 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto in forma digitale ai sensi del d. Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 11, 15, 19 e 20 del presente Contratto.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs.

7 marzo 2005, n. 82.

L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale mediante pagamento Mod. F23.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 11, 15, 19 e 20 del presente Contratto.

IL CONCESSIONARIO (firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)